



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2021 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 746 del 06/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA: DETERMINAZIONI.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA: DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 803 in data 29/11/2021 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che la ASST dei Sette Laghi di Varese è stata individuata dalla Regione Lombardia come Polo Universitario di Varese ed è in rapporto convenzionale esclusivo, ai fini della formazione post laurea, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria;

richiamati:

- l'art. 27 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa didattica" che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 20 del D.Lgs 17.8.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE" che sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in un'azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- l'art. 3 del D.I. 4.2.2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999 e s.m.i;



- il D.I. 13.6.2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;

considerato che l’art. 1.2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

richiamata la deliberazione n. 310 del 29.3.2018 con la quale si autorizzava il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattico integrativi della scuola di specializzazione in fisica medica, per una durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione (scadenza 2.5.2021);

preso atto che con e-mail del 2.11.2020, e del 5.11.2020 acquisite agli atti il 9.11.2020, prot. n. 0069956 e n. 0069957, il Prof. Raffaele Novario, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, ha chiesto la disponibilità a rinnovare la convenzione ai fini didattici integrativi in scadenza il 2.5.2021;

preso e dato atto che, al fine di istruire correttamente la procedura amministrativa per il rinnovo del nuovo rapporto convenzionale, questa ASST ha provveduto, con nota del 13.11.2020, prot. n. 0071920, trasmessa a mezzo PEC il 16.11.2020, ad espletare i necessari adempimenti istruttori presso l’Università degli Studi dell’Insubria, chiedendo il relativo “nulla osta” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattico integrativi della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica;

preso atto che con PEC prot. n. 12204 del 27.1.2021, acquisita agli atti in data 28.1.2021, prot. n. 0006159, l’Università degli Studi dell’Insubria ha comunicato il “nulla osta” al rinnovo della convenzione in essere tra l’ASST dei Sette Laghi e l’Università degli Studi di Milano;

dato atto che con nota del 26.2.2021, prot. n. 0015084 del 3.3.2021, inviata a mezzo PEC, si è provveduto a manifestare la volontà di questa ASST di mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Milano, a titolo gratuito, le attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, previa sottoscrizione di apposita convenzione da condividere tra le parti;



vista e richiamata l'e-mail del 22.11.2021, acquisita agli atti il 23.11.2021, prot. n. 0075959, con la quale l'Università degli Studi di Milano trasmette la convenzione di che trattasi da sottoscrivere digitalmente;

preso e dato atto, che con il suddetto accordo l'Azienda mette a disposizione dell'Ateneo di Milano, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale facente capo alla dipendente S.C. Fisica Sanitaria così come meglio disciplinato nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

considerato che l'adesione alla proposta di rinnovo della convenzione in argomento è pienamente coerente con l'obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall'altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;

considerato altresì, che il parere favorevole dell'Ateneo dell'Insubria garantisce un equilibrato inserimento dell'iniziativa in argomento nel contesto delle molteplici attività comuni e delle sinergie esistenti;

esaminata la convenzione di che trattasi, definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra universitarie a fini didattico integrativi della Scuola di specializzazione in Fisica Medica, che entrerà in vigore a partire dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio (3 anni), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra universitarie ai fini didattico integrativi della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, che viene allegata in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);
2. di dare atto che la suddetta convenzione entra in vigore a partire dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio (3 anni), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Risorse Umane dando mandato alla medesima di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla Medicina del Lavoro, alla Sorveglianza Sanitaria e alla Formazione nonché, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alla S.C. Direzione Medica Presidio Varese ed al Responsabile f.f. della S.C. Fisica Sanitaria;
4. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Responsabile della struttura interessata, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell' ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Responsabile della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti ex art. 30 comma 1 GDPR e del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.”.
5. di evidenziare altresì che, il suddetto Responsabile deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 503 del 09.08.2019 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei datori di lavoro delegati, dei Dirigenti e dei Preposti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dei principali



obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Adozione Regolamento interno: Modifica”;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE	
	EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO	
	FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA	
	MEDICA	
	Tra	
	L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158	
	rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, domiciliato per la sua carica in	
	Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)	
	e	
	L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. Iva n.	
	03510050127, di seguito denominato "Ente Convenzionato", rappresentata	
	per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali,	
	Avv. Marco Santambrogio, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale	
	Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 6498 del	
	29/01/2021;	
	Visti	
	• il D.M. 29.03.2006 – <i>Definizione degli standard e dei requisiti minimi</i>	
	<i>delle scuole di specializzazione;</i>	
	• la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – <i>T.U. delle leggi regionali in</i>	
	<i>materia di sanità;</i>	
	• il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della	
	Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di	
	attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;	
	• il D. Interministeriale n. 68 del 4.02.2015 – <i>Riordino delle Scuole di</i>	
	 – /	

	<i>Specializzazione di area sanitaria;</i>	
	Premesso che	
	- l'art.3 comma 3° del D.I. n° 68 del 4/2/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/99; - le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari posti a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi; - l'Ente Convenzionato con nota del 26.2.2021 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.	
	Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:	
	- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica in data 9.4.2021;	
	- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 17.5.2021;	
	- Senato Accademico in data 15.6.2021;	
	– 2	

	Tutto ciò premesso	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1	
	<u>Premesse</u>	
	Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.	
	Art. 2	
	<u>Finalità</u>	
	L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo	
	delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della	
	Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, senza riserve o condizioni, fatte	
	salve quelle esplicitate nel presente accordo.	
	Art. 3	
	<u>Impegni assunti dalla struttura convenzionata</u>	
	L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2,	
	mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo	
	alla S.C. di Fisica Sanitaria meglio specificato nell'allegato A, che costituisce	
	parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà	
	essere modificato o integrato in corso di convenzione.	
	L'Ente Convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della	
	convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione	
	e indicate all'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare	
	tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero	
	intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di	
	recesso di cui al successivo art.16 comma 2°.	
	-	
	3	

	L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.	
	Art. 4	
	<u>Impegni assunti dall'Università</u>	
	L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.	
	Art. 5	
	<u>Attività formativa</u>	
	Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.	
	Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.	
	Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.	
	Art. 6	
	<u>Modalità e termini dell'attività formativa</u>	
	Gli specializzandi tenuti a frequentare la struttura posta a disposizione per le	
	— 4	

	attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica,	
	svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal	
	Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell’Ente, nonché con il	
	responsabile della S.C. Fisica Sanitaria convenzionata.	
	Il dirigente responsabile della struttura convenzionata, presso la quale lo	
	specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma	
	formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso,	
	nell’apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso	
	effettuate.	
	L’Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici	
	adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il	
	parking, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da	
	apposito cartellino personale.	
	Ogni anno la Direzione dell’Ente Convenzionato concorderà con l’Università	
	il numero degli specializzandi che potranno frequentare la struttura	
	convenzionata.	
	Art. 7	
	<u>Nomina dei professori a contratto e dei tutori</u>	
	Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto	
	della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su	
	proposta del Consiglio di Scuola, d’intesa con l’Ente Convenzionato, potrà	
	attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata	
	appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività	
	didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in	
	–	
	5	

	tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà attribuire le funzioni di tutore.	
	A tale riguardo l’Ente Convenzionato autorizza sin d’ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all’attività didattica della Scuola.	
	La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l’Università.	
	Art. 8	
	<u>Oneri delle parti contraenti</u>	
	La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente Convenzionato e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.	
	Art. 9	
	<u>Copertura assicurativa</u>	
	È a carico dell’Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all’attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall’art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n° 68/2015.	
	La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.	
	Art. 10	
	— 6	

	<u>Servizi</u>	
	L'Ente Convenzionato, nei periodi di permanenza degli specializzandi,	
	garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-	
	sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La	
	stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei fisici in	
	formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di	
	specialità e garantisce ai fisici in formazione la possibilità di accedere e	
	usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili. I fisici	
	in formazione utilizzano camici forniti dall'Ente Convenzionato e devono	
	indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione	
	personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	Art. 11	
	<u>Mensa</u>	
	L'Ente Convenzionato assicura al fisico in formazione che svolge attività	
	pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle	
	stesse condizioni del proprio personale strutturato.	
	Art. 12	
	<u>Prevenzione e Sicurezza</u>	
	Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9	
	aprile 2008 n.81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente	
	convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini	
	dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.L'Univeristà dichiara	
	che l'attività prevista nel piano formativo richiede necessariamente la	
	frequenza di ambienti di lavoro in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti, e che	
	-	
	7	

	pertanto lo specializzando è classificato come lavoratore “esposto”.	
	Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente ospitante (art. 18 del D.Lgs.	
	81/2008 di cui al 1° comma) quale datore di lavoro, garantisce le misure	
	generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli	
	ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione,	
	sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le	
	attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo.	
	Gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative	
	vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente	
	Convenzionato.	
	L’Università è tenuta a presentare per ogni singolo specializzando il	
	certificato di idoneità alla mansione, qualora l’Ente Convenzionato non sia	
	struttura di prima assegnazione dello specializzando.	
	Art. 13	
	<u>Trattamento dei dati personali</u>	
	Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli	
	specializzandi ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui	
	alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in	
	conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal	
	D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.	
	I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità cartacea e informatizzata	
	sono tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività	
	professionalizzanti da parte degli specializzandi ivi compresi i dati	
	identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche	
	—	
	8	

	In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni, previa comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare per esso un danno, anche solo reputazionale. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti sui diritti e sulle libertà degli interessati derivanti dalle eventuali violazioni. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.	
	In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.	
	In relazione agli obblighi di informazione verso l'interessato, ciascun Contitolare rinvia alle informazioni elaborate in materia. Per quanto riguarda l'Ateneo, le informazioni sono consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:	
	- http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm : Informativa per l'Ente in convenzione e Informativa utenti della Segreteria Studenti (quest'ultima per gli Specializzandi).	

	Per quanto riguarda l’Ente convenzionato, le informazioni consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web: asst-settelaghi.it/web/guest/privacy1.	
	In relazione all’esercizio dei diritti degli interessati, fatta salva l’individuazione di ASST dei Sette Laghi quale punto di contatto principale per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, l’Università si impegna a inoltrare tempestivamente le richieste eventualmente pervenute all’URP dell’ASST dei Sette Laghi e a supportare l’Ente in tutto l’iter istruttorio e di riscontro delle stesse.	
	Gli interessati potranno consultare il presente accordo, che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei Contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l’Università degli Studi di Milano, il punto di contatto è convenzioni.sanitarie@unimi.it , per L’ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.	
	Per il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.	
	In particolare, l’Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione.	
	L’Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al	
	— 11	

	trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E..	
	Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in	
	generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle	
	attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di	
	riservatezza sui processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di	
	cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.	
	I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di	
	loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di	
	liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati	
	e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di	
	protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come	
	previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora	
	necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto	
	dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a	
	cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità	
	Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della	
	presente Convenzione.	
	Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente	
	Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con	
	la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi	
	non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria	
	applicabile in materia.	
	Art. 14	
	—	
	12	

	<u>Anticorruzione</u>	
	Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della	
	Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di	
	astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali	
	di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati –	
	disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione -	
	sono parte integrante della convenzione stessa.	
	Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente	
	finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità	
	nella pubblica amministrazione.	
	Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi	
	precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.	
	Art. 15	
	<u>Durata</u>	
	La presente convenzione entra in vigore a partire dalla sottoscrizione ed avrà	
	una durata pari a quella del corso di studio (3 anni), fatta salva la necessità di	
	garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell’anno accademico in	
	corso.	
	La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere	
	formalizzato per iscritto dalle parti.	
	L’Ente Convenzionato si impegna a comunicare all’Università, a mezzo PEC,	
	almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al	
	rinnovo.	
	Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti	
	—	
	13	

degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, le parti		
concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla		
sottoscrizione del nuovo accordo.		
Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente		
convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione		
dell'anno accademico.		
Art. 16		
<u>Recesso</u>		
Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno		
accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con		
preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con		
avviso di ricevimento.		
L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della		
naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero		
essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti		
minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.		
Art. 17		
<u>Modifiche</u>		
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per		
iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e		
sostanziale del presente atto.		
Art. 18		
<u>Imposte</u>		
Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex		
—		
14		

[illegible]

ALLEGATO A

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

IN FISICA MEDICA

INDICARE LA DENOMINAZIONE S.C. FISICA SANITARIA

DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE

DELLA SCUOLA _____

CODICE NSIS ¹ U.O. _____

Dott.ssa Cinzia Mordacchini

DIRETTORE U.O. _____

ASST Sette Laghi

STRUTTURA SANITARIA _____

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;

in caso di articolazione in più sedi

specificare il Presidio)

U.O./S.C. CONVENZIONATA	GIÀ CON		
ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	DI		NO
U.O./S.C. CONVENZIONATA	GIÀ CON		
SCUOLA DI	DI	ATENEO.....	NO

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO		
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	- SCUOLA DI SPEC. IN	

Radiodiagnostica Sì

Radioterapia Sì

Medicina Nucleare Sì

Prestazioni/Attività assistenziali svolte presso l'U.O./Servizio:

Prestazioni/Attività Assistenziali	Volume annuo
piani di trattamento per terapie con fasci esterni	N. 1450
piani di trattamento per brachiterapia	N. 75
piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi	N. 85
piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento	N. 450
sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico	N. 700
controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati	N. 500
controlli di qualità sulle apparecchiature	N. 4000
valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale	N. 100
interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento	N. 600
controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi	N. 100
applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati	N. 100
trasferimenti in rete di immagini biomediche	SI
Progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche	NO
progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti	In base alle

a raggi X e acceleratori per radioterapia	esigenze
verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X	In base alle esigenze
valutazioni di dosimetria personale	N. 10.000
spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata	N. 1
mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM, ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia	N. 2

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 746 del 06/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA: DETERMINAZIONI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 07/12/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Santambrogio Marco - Direttore AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio